



DIREZIONE GENERALE

CIRCOLARE N. 10

**Ai Responsabili Provinciali e zonali
Agli Operatori delle Sedi**

e p.c.

**Al Presidente Nazionale ANMIL
Ai Presidenti Territoriali ANMIL
LORO SEDI**



Documento approvato e conservato nell'archivio digitale di ANMIL - Prot. ANMIL_PATR-OUT-2019-0002418

Oggetto: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. - Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'indennità c.d. APE sociale

Premessa

L'INPS con Circolare n. 15 del 1° febbraio 2019 fornisce istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 con riferimento all'APE sociale nonché chiarimenti riguardo alla decorrenza delle indennità per i soggetti che, essendo in possesso della relativa certificazione, non abbiano presentato domanda del beneficio entro la data del 31/12/2018. L'articolo 18 del citato decreto ha dettato nuove norme in materia di APE sociale.

1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale (articolo 18)

1.1 Destinatari (articolo 18, primo periodo)

L'articolo 18 ha stabilito che il periodo di sperimentazione dell'APE sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii., è **posticipato al 31/12/2019**. Pertanto, dal 29 gennaio 2019, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018.

In considerazione del fatto che il beneficio è riconosciuto dal decreto-legge senza soluzione di continuità rispetto al passato, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale, stante il permanere delle stesse, anche tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio per superamento dei limiti reddituali annuali) che intendono ripresentare domanda.

1.2 Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei trattamenti (articolo 18, ultimo periodo)

I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare, rispettivamente, per la verifica delle condizioni e per l'accesso al beneficio, sono quelli già in uso nel 2018, reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line. In particolare, il modello di domanda per la

Patronato ANMIL •

Via Adolfo Ravà, 124 • 00142 Roma

Tel. 06-54196310 • Fax 06-5943352 • C.F. 97612440582

www.patronatoanmil.it • dg.cirillo@patronato.anmil.it

DIREZIONE GENERALE

verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale, dopo la chiusura del 30 novembre scorso, è nuovamente disponibile online dall'entrata in vigore del decreto-legge.

In merito alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, della documentazione allegata e di eventuali integrazioni, per il calcolo dell'importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti a cause di incompatibilità, decadenza dal beneficio e recupero di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite dall'Istituto.

L'ultimo periodo dell'articolo 18 del decreto-legge in parola stabilisce che i soggetti interessati, come sopra individuati, potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale **entro i termini di scadenza del 31 marzo 2019, 15 luglio 2019** e, comunque, **non oltre il 30 novembre 2019**. Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza ed entro il 30 novembre 2019 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domane presentate entro i termini suindicati, residuano le necessarie risorse finanziarie.

I termini entro i quali l'Istituto deve comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

- **30 giugno 2019**, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2019;
- **15 ottobre 2019**, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2019;
- **31 dicembre 2019**, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2019, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

L'APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all'estero.

Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste, per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo la decorrenza del trattamento non potrà essere comunque anteriore al 1° febbraio 2019 e dipenderà, oltre che dall'avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Si ribadisce, in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

1.3 Finanziamento della misura. Incrementi dell'autorizzazione di spesa e soppressione del Fondo APE sociale (articolo 18, secondo periodo)

Al fine di garantire la concessione della misura, l'articolo 18 del decreto-legge, al secondo periodo, ha previsto che l'autorizzazione di spesa è incrementata di:

- 16,2 milioni di euro per l'anno 2019;
- 131,8 milioni di euro per l'anno 2020;
- 142,8 milioni di euro per l'anno 2021;
- 104,1 milioni di euro per l'anno 2022;



DIREZIONE GENERALE

- 51,0 milioni di euro per l'anno 2023
- 2 milioni di euro per l'anno 2024.

La norma ha disposto, inoltre, la soppressione del “Fondo APE sociale”, istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di concorrere al finanziamento di un’eventuale estensione del beneficio dell’APE sociale oltre l’iniziale scadenza del 31 dicembre 2018.

2. Decorrenza dell’indennità per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”

I soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione” possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente alla conclusione del periodo di sperimentazione, originariamente fissato al 31/12/2018. Il Dicastero ha precisato che l’indennità potrà essere concessa “solo qualora si sia verificato il permanere, al momento dell’erogazione, dei requisiti già in possesso del beneficiario entro il 31 dicembre 2018”. Ciò posto, stante la suddetta verifica, sarà cura delle Strutture territoriali procedere all’accoglimento delle domande di accesso al beneficio presentate, o che saranno presentate, dai soggetti già “certificati” successivamente al 31/12/2018.

Il suddetto principio troverà applicazione anche con riferimento al nuovo termine di scadenza della sperimentazione. Pertanto, tutti coloro che avranno presentato domanda di verifica delle condizioni di accesso entro e non oltre il 30 novembre 2019, ed ai quali sarà stata accolta la domanda di verifica delle condizioni, potranno presentare domanda di APE sociale anche successivamente alla scadenza della sperimentazione, ma pur sempre nel rispetto dei limiti della capienza degli stanziamenti previsti dal secondo periodo dell’articolo 18 del suddetto decreto-legge.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Allegato Circolare INPS numero 15 del 01-02-2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sandro Giovannelli)